Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 giugno 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 8

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubblico a diciannove posti di operaio specializzato nel ruolo organico del personale operaio per la categoria professionale conducente di automezzi.

Concorso pubblico a ventisette posti di operaio qualificato nel ruolo organico del personale operaio per la categoria professionale conducente di automezzi.

Concorso pubblico a diciassette posti di operaio comune nel ruolo organico del personale operaio per varie categorie professionali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico a diciannove posti di operaio specializzato nel ruolo organico del personale operaio per la categoria professionale conducente di automezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1957, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1957, n. 191;
Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a dicianove posti di operaio specializzato (prima categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità per la categoria professionale conducente di automezzi.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Valle d'Aosta: Pollein;
Lombardia: Varese, Linate e Malpensa;
Veneto: Venezia;
Liguria: Genova;
Lazio: Fiumicino e uffici dell'amministrazione centrale;
Campania: Napoli;
Puglia: Bari;
Sicilia: Palermo e Trapani;
Sardegna: Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

F) licenza di quinta elementare;

G) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria D.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere, il titolo di studio richiesto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

6) di possedere la patente di abilitazione alla guida di automezzi di categoria D;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso si svolge mediante una prova teorico-pratica con la quale il candidato dovrà dimostrare una provata abilità nella guida ed una conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automezzo.

Detta prova è eseguita alla presenza della commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sull'idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La prova avrà luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *ottobre* 1984 *verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi.*

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova teorico-pratica e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II), entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al precedente art. 6, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del documento originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria D;

D) estratto dell'atto di nasciata.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trasmissione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

D) certificato di cittadinanza italiana;

E) certificato di godimento di diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

H) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) nonché la dichiarazione di cui alla lettera *B*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono ai corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) nonché la dichiarazione di cui alla lettera *B*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nasciata;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'acertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova e, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La dichiarazione dei vincitori del concorso e la graduatoria degli idonei cono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati operai specializzati (prima categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità, con inquadramento nella quarta qualifica funzionale. Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova e prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, in Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 284

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . residente in . (provincia di .) via c.a.p. . (telefono . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a dicianove posti di operaio specializzato (prima categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità per la categoria professionale: conducente di automezzi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . ., ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la licenza elementare presso la scuola . . . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria D rilasciata dalla prefettura di . . . . . in data . . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ; (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . . . .;

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali: . . .

Data, ...

Firma .

(la firma deve essere autenticata)

(3146)

Concorso pubblico a ventisette posti di operaio qualificato nel ruolo organico del personale operaio per la categoria professionale conducente di automezzi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1957, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1957, n. 191;
Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a ventisette posti di operaio qualificato (seconda categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità per la categoria professionale conducente di automezzi.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della proprietà delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Domodossola e Modane;
Lombardia: Chiasso, Milano e Luino;
Veneto: Venezia e Verona;
Friuli Venezia-Giulia: Gorizia, Pontebba, Prosecco e Trieste;
Liguria: Ventimiglia;
Emilia-Romagna: Ravenna;
Toscana: Livorno;
Marche: Ancona;
Lazio: Fiumicino e Uffici dell'Amministrazione centrale;
Abruzzo: Pescara;
Puglia: Brindisi;
Calabria: Reggio Calabria;
Sicilia: Catania, Messina, Siracusa e Augusta.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.
Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

F) licenza di quinta elementare;

G) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria C.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il *perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena* o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto con l'indicazione della suola e della data in cui è stato conseguito;

6) di possedere la patente di abilitazione alla guida di automezzi di categoria C;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorso si svolge mediante una prova teorico-pratica con la quale il candidato dovrà dimostrare sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automezzo e dimostrare di saper condurre con sicurezza l'automezzo stesso.

Detta prova è eseguita alla presenza della commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sull'idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La prova avrà luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1984 verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi.*

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento valido.

Art. 6.
Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova teorico-pratica e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II), entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta,, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza e di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al precedente art. 6, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del documento originale e ammessa la presentazione del realtivo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi;

B) dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria C;

C) estratto dell'atto di nasciata.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza;

D) *certificato di cittadinanza italiana;*

E) certificato di godimento di diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residen~~za, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idonei~~tà fisica al servizio continuativo ed incondizionato realtivo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

H) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla prestazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) nonché la dichiarazione di cui alla lettera *B*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono ai corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) nonché la dichiarazione di cui alla lettera *B*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova e, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, dichiara i vincitori sotto condi~~zione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'im~~piego.

La dichiarazione dei vincitori del concorso e la graduatoria degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati operai qualificati (seconda categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità, con inquadramento nella terza qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1984
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 285

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . nato a .
(provincia di .) il . . residente in
. (provincia di . .) via .
c.a.p. . . (telefono . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a ventisette posti di operaio qualificato (seconda categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità per la categoria professionale: conducente di automezzi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ., ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., (ovvero: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali .
(da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la licenza elementare presso la scuola . in data . .,

6) è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria C rilasciata dalla prefettura di . . in data . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . .,

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
., (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di .
. . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . . . .

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali:
.

Data, .

Firma . .
(la firma deve essere autenticata)

(3147)

Concorso pubblico a diciassette posti di operaio comune nel ruolo organico del personale operaio per varie categorie professionali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1957, n. 157;

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1957, n. 191;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a diciassette posti di operaio comune (terza categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità così ripartiti:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
Elettricista-circuitista elettrico	1
Falegname e falegname stipettaio	1
Idraulico o tubista	1
Lucidatore di mobili in legno e di metalli	2
Manovale specializzato	11
Muratore	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

F) licenza di quinta elementare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) per quale qualifica di mestiere intendano concorrere. Coloro che intendano partecipare per più di una delle qualifiche di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuna qualifica di mestiere per la

quale intendano concorrere. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più qualifiche, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima delle qualifiche indicate;

3) di possedere la cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

6) di possedere il titolo di studio richiesto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli (unitamente ad un duplice elenco in carta semplice dei titoli stessi) conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possono accadere nella presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati formalmente regolari anche fiscalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso. Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre, sarà nominata apposita Commissione esaminatrice la quale stabilirà i criteri di massima per la determinazione dei relativi punteggi.

Art. 5.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I candidati considerati idonei dalla Commissione esaminatrice che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II), entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza e di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al precedente art. 5, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del documento originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della Autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato di godimento di diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, del quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, numero 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*);

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono ai corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*);

2) estratto dell'atto di nascita;

3) *certificato generale del casellario giudiziale;*

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei concorrenti idonei e, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La dichiarazione dei vincitori del concorso e la graduatoria degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati operai comuni (terza categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità, con inquadramento nella seconda qualifica funzionale. Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 286

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . c.a.p. . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a diciassette posti di operaio comune (terza categoria) in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero della sanità, per la seguente qualifica di mestiere: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la licenza elementare presso la scuola . . . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . .; (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .;

9) allega alla domanda i titoli di merito, unitamente ad un elenco in duplice copia e in carta semplice, dei titoli stessi.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(3148)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651089/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.